

La Corte di Appello di Bologna

Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente relator

dott. Antonella Allegra - Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1736/2021 R. G.,

promosso da

YY (avv.to...)

- appellante -

contro

XX (avv.to...)

- appellato -

Avente ad oggetto

"appello contro la sentenza n. .../2021 del Tribunale di Reggio Emilia"

CONCLUSIONI

Appellante: come da ricorso in appello.

Appellata: come da comparsa di costituzione.

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Paola Montanari;

udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell'appellante

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22/03/2019, YY chiedeva al Tribunale di Reggio Emilia di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a (omissis), (Reggio Emilia), in data (omissis).(omissis).2002, con XX, da cui non erano nati figli.

Esponneva il ricorrente che la coppia era addivenuta, nel mese di luglio del 2015, alla separazione personale consensuale, a mezzo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014; che negli accordi di separazione i coniugi avevano, tra l'altro, concordato la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 1.750,00 e che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, rimanesse nella disponibilità della moglie per un periodo di tre anni.

Deduceva il ricorrente che la moglie, successivamente alla separazione, non si era attivata in alcun modo per reperire un'occupazione lavorativa e concludeva chiedendo che nessun assegno divorzile le fosse riconosciuto.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/05/2019 XX si costituiva in giudizio, deducendo:

- che durante i primi anni del matrimonio, sino al 2005, ella aveva lavorato come dipendente;
- che nell'anno 2005 si era dimessa dal lavoro che prestava come responsabile vendite presso una ditta individuale, anche se poi aveva continuato a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per circa un altro anno e mezzo, durante il quale aveva altresì frequentato la scuola superiore e conseguito un "diploma tecnico in ambito sociale" nell'anno scolastico 2006/2007;
- che, successivamente, i coniugi avevano concordato che la moglie cessasse di lavorare per occuparsi a tempo pieno di un progetto sociale sperimentale presso un complesso immobiliare da ristrutturare, sito in (omissis), (Reggio Emilia), progetto ideato ed avviato da entrambi i coniugi ed avente come obiettivo quello di curare persone disabili anche avvalendosi di animali, ed in particolare di cavalli (i coniugi avevano infatti acquistato un primo cavallo nel 2005, un secondo cavallo nel 2006 ed un asinello nel 2010);

- che, dopo la separazione, XX aveva continuato ad occuparsi, d'accordo con il marito, del progetto "S R", tenendo i contatti con i tecnici incaricati della ristrutturazione, facendo anche le veci del signor YY e riportando allo stesso il resoconto delle decisioni che venivano adottate in sua assenza ed aveva svolto lavori saltuari di accudimento per alcune ore alla settimana di figli minori di amici e conoscenti, mansioni di barista per poche settimane (remunerata con voucher), ed inviato il proprio curriculum a numerose aziende;

- che la casa coniugale, seppur formalmente intestata in via esclusiva al sig. YY, era stata acquistata con il denaro di entrambi i coniugi;

- che ella non era proprietaria di immobili e che non aveva alcun reddito ulteriore rispetto all'assegno di mantenimento elargito dal marito in forza degli accordi di separazione;

- che lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti era oggettivo e rilevante, atteso che il reddito annuo del sig. YY, negli ultimi tre anni, superava i 140.000,00 euro all'anno ed egli era proprietario di quattro fabbricati in (omissis), (Reggio Emilia) e di sei terreni in (omissis), (Reggio Emilia).

XX concludeva, pertanto, associandosi alla domanda di divorzio e chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 1.750,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.

Con sentenza n. .../2021, depositata il 18-6-2021, il Tribunale di Reggio Emilia poneva a carico di YY un assegno divorzile pari ad euro 1.500,00 mensili, annualmente rivalutabile, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza parziale dichiarante la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes, e condannava YY a rifondere XX delle spese di lite.

Con ricorso depositato in data 23-9-2021, YY ha proposto appello avverso la citata sentenza chiedendo che, in riforma della stessa, l'adita Corte disponga che nessun assegno divorzile è dovuto da YY in favore di XX o, in via subordinata, determini la misura dell'assegno al massimo in euro 500,00 mensili.

In via istruttoria YY ha chiesto di ammettere le prove orali articolate nella seconda memoria istruttoria depositata il 5-3-2020.

XX si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.

Il Procuratore Generale è intervenuto, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 13-1-2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prendendo le mosse dai principi da ultimo dettati in materia dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287/2018, l'impugnata sentenza così motiva:

«Applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite sull'assegno divorzile al caso di specie.

Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio di applicare i suesposti principi di diritto al caso in esame. E' pacifico e documentato che tra le parti sussista una rilevante disparità reddituale, fotografata chiaramente dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti: a fronte di un reddito complessivo del marito pari, rispettivamente, ad € 167.784,00 nell'anno d'imposta 2015, ad € 147.321,00 nell'anno d'imposta 2016, ad € 175.175,00 nell'anno d'imposta 2017, ad € 205.128,00 nell'anno d'imposta 2018 e ad € 190.134,00 nell'anno d'imposta 2019, derivante in larga parte dalla sua consolidata attività lavorativa di dirigente di azienda, la moglie, che non ha un impiego fisso, ha dichiarato negli ultimi anni (dall'anno d'imposta 2015 in avanti), redditi consistenti solo negli assegni di mantenimento versati dal marito in ottemperanza agli accordi di separazione, pari ad € 21.000,00 lordi annui (€ 1.750,00 mensili). La resistente, oltre all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, non dichiara nel Modello Unico PF alcun altro reddito.

Sotto il profilo patrimoniale, il ricorrente è proprietario esclusivo dell'immobile che costituiva la casa coniugale, ora abitata dalla resistente, sita in Via (omissis) n. 19, a (omissis), (Reggio Emilia). Entrambe le parti non hanno a loro carico spese locative per la loro sistemazione abitativa. Il ricorrente è altresì comproprietario di sei terreni (seminativo irriguo e prato) siti a (omissis), (Reggio Emilia), di cui quattro terreni per la quota di 1/3 e due per la quota di 1/6, nonché comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile ad uso abitativo (cat. catastale A/4) con annesso negozio siti in (omissis), (Reggio Emilia), Via (omissis) n. 44, come si evince dalla visura catastale prodotta dalla resistente al doc. 10. Di contro la resistente non risulta proprietaria di alcun immobile.

Durante i primi anni del matrimonio (celebrato nel 2002), e precisamente sino al 30 settembre 2005, la sig.ra XX, assunta in data 01/07/2003, ha lavorato come impiegata percependo uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 (cfr. buste paga dalla stessa prodotte con la memoria ex art. 183, comma 6 n.2, c.p.c. al doc. 2); poi nell'anno 2005, in accordo con il marito, ha rassegnato le dimissioni. La convenuta, nella propria comparsa costitutiva, ha riferito che, dopo le dimissioni, ha continuato a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per circa un altro anno e mezzo, quindi sino al 2007.

E' pacifico che le dimissioni rassegnate in costanza di matrimonio dalla moglie siano state condivise dal marito, che anzi ha appoggiato la scelta della XX di lasciare il lavoro e di intraprendere un progetto sociale ideato da entrambi, al quale si sarebbe dedicata la moglie, di aiutare persone disabili in un complesso immobiliare da ristrutturare (sito a (omissis), (Reggio Emilia), c.d. «progetto S ... R»); progetto finalizzato a creare una struttura con cavalli che aiutasse persone affette da disabilità, e che il diploma di scuola superiore conseguito dalla moglie nell'anno scolastico 2006/2007 avrebbe concorso a realizzare (cfr. diploma di cui al doc. 8 della memoria ex art. 183, comma 6 n.2, c.p.c. della convenuta). Incontestato quindi che l'assetto familiare concordato dai coniugi dopo che la moglie, nell'anno 2005, aveva rassegnato le dimissioni dal proprio impiego, prevedesse che la stessa si dedicasse al progetto sociale di « S ... R»; progetto che poi è naufragato e che, stando alla documentazione versata in atti, non ha generato redditi dichiarati in capo alla resistente.

Non è chiara, né provata, la ragione per cui detto progetto sociale sia naufragato.

Negli anni successivi alla separazione, la XX ha svolto solo lavori occasionali reperiti tramite agenzie di lavoro interinale e pagati con i voucher (cfr. doc. 7bis della memoria ex art. 183, comma 6 n.2, c.p.c. della resistente), senza tuttavia riuscire ad ottenere un'occupazione stabile e continuativa.

In atti sono state prodotte dalla convenuta le dichiarazioni dei redditi Mod. Unico PF relative agli anni di imposta dal 2015 al 2018, che attestano i seguenti redditi, corrispondenti alle somme corrisposte dal marito a titolo di assegno di mantenimento concordato tra i coniugi negli accordi di separazione conclusi nel mese di luglio del 2015:

- UNICO 2016 per l'anno d'imposta 2015: reddito complessivo pari ad € 8.750,00; imposta netta € 196,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 108,00;

- UNICO 2017 per l'anno d'imposta 2016: reddito complessivo pari ad € 21.000,00; imposta netta € 3.82,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 279,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 137,00;

- UNICO 2018 per l'anno d'imposta 2017: reddito complessivo pari ad € 21.000,00; imposta netta € 3.790,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 279,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 137,00;

- UNICO 2019 per l'anno d'imposta 2018: reddito complessivo pari ad € 21.000,00; imposta netta € 3.691,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 315,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 90,00.

Questi invece i dati reddituali documentati dal ricorrente:

- Mod. 730/2016 per l'anno d'imposta 2015: reddito complessivo pari ad € 167.784,00; imposta netta pari ad € 61.217,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 3.389,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 1.095,00;

- Mod. 730/2017 per l'anno d'imposta 2016: reddito complessivo pari ad € 147.321,00; imposta netta pari ad € 47.005,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 2.627,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 833,00;

- Mod. 730/2018 per l'anno d'imposta 2017: reddito complessivo pari ad € 175.175,00; imposta netta pari ad € 58.520,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 2.568,00,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 998,00;

- Mod. 730/2019 per l'anno d'imposta 2018: reddito complessivo pari ad € 205.128,00; imposta netta pari ad € 71.949,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 3.089,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 1.193,00;

- Mod. 730/2020 per l'anno d'imposta 2019: reddito complessivo pari ad € 190.134,00; imposta netta pari ad € 65.484,00; addizionale regionale all'irpef dovuta pari ad € 2.828,00; addizionale comunale all'irpef dovuta pari ad € 1.096,00.

Pur essendo evidente una significativa disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, non risulta provato dalla convenuta richiedente l'assegno che tale sperequazione sia dipesa "dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo familiare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.", come richiesto dalle sopra citate Sezioni Unite nella pronuncia del 2018. Per stessa ammissione della resistente, infatti, quest'ultima, in costanza di matrimonio, ha conseguito il diploma tecnico di scuola superiore nel settore sociale proprio al fine di concretizzare la propria aspirazione professionale e personale consistente nella realizzazione di un progetto sociale per aiutare persone affette da disabilità, sicché è da escludersi la circostanza che ella abbia sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e personali durante la vita matrimoniale. Il divario reddituale fra le posizioni degli ex coniugi non può ritenersi conseguenza delle rinunce operate dalla convenuta nell'interesse ed a causa delle esigenze della famiglia, e ciò sia in ragione dell'assenza di figli, sia del fatto che la scelta della moglie di dimettersi nel 2005 dal lavoro, appoggiata dal marito, non può essere stata la causa della disparità reddituale-patrimoniale esistente tra le parti, che già esisteva prima del matrimonio, e che non è quindi causalmente riconducibile ad un sacrificio da parte della moglie, in costanza di matrimonio, delle proprie aspirazioni professionali in funzione del ménage familiare.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, se l'assegno divorzile non può svolgere una funzione perequativo compensativa, vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della resistente con funzione assistenziale, stante la mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa e l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro continuativo da cui trarre un reddito adeguato.

Sul punto, infatti, è intervenuta più volte la Cassazione evidenziando come "l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti." (cfr. Cass. Sez. 1[^], Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 n. 21926/2019, Cass. Sez. 6^{^-1}, Ordinanza n. 18681 depositata il 09/09/2020).

Si è detto che l'unica fonte di sostentamento della convenuta, come peraltro si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, sia rappresentata dall'assegno di mantenimento erogato dal marito (attualmente fissato, come da accordi di separazione, in € 1.750,00 mensili).

Il ricorrente ha sostenuto che la moglie non abbia un lavoro duraturo per propria responsabilità, in quanto, successivamente alla separazione, non si sarebbe mai realmente attivata per trovare un'occupazione. Tuttavia, osserva il Collegio, che un conto è la capacità lavorativa astratta, un conto è quella concreta, e per la resistente le prospettive di reperire un'occupazione lavorativa continuativa e duratura appaiono tutt'altro che concrete: ciò in considerazione della prolungata sua assenza dal mondo del lavoro, concordata tra i coniugi, durata quantomeno da metà dell'anno 2007 sino all'anno della separazione (2015), quindi per ben otto anni, cosicché risulta difficilmente ipotizzabile che la convenuta, la quale dopo la separazione ha svolto lavori saltuari reperiti tramite agenzie di lavoro interinale e pagati con i voucher, abbia ad oggi concrete possibilità di svolgere con continuità lavori maggiormente remunerativi e duraturi, anche in considerazione dell'età dalla stessa raggiunta (50 anni) e dell'attuale conformazione del mercato del lavoro.

In definitiva, si può concludere che la convenuta non sia ad oggi economicamente autosufficiente e non sia allo stato in grado di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, essendo remote le sue possibilità di trovare un'occupazione continuativa che le garantisca un reddito adeguato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, se nel caso specifico non sussistono i profili compensativo-perequativi dell'assegno divorzile, può, tuttavia, ritenersi sussistente la funzione assistenziale dell'assegno medesimo, che quindi va riconosciuto in favore della resistente in base ai principi enunciati da Cass. Sez. Un. n. 18287/2018.

In merito alla determinazione del quantum dell'assegno divorzile, dall'istruttoria documentale non sono emerse significative modifiche in pejus dei redditi complessivi del ricorrente rispetto a quelli considerati all'epoca degli accordi di separazione; ciò in quanto le buste paga (relative a sole due mensilità) prodotte ai docc. 17 e 18 non sono di per sé significative di un detrimento del reddito complessivo, trattandosi di documentazione incompleta ai fini della quantificazione del reddito annuale, così come risulta privo di efficacia probatoria a tal fine il fatto che la società per cui lo YY lavora (... omissis... Spa) abbia presentato ricorso per concordato preventivo (doc. 24). Quanto alla nascita in data 28.06.2019 di un figlio avuto dalla sua attuale compagna, pur vero che la sopravvenienza di un figlio comporta notoriamente la sopravvenienza di spese per le sue esigenze (si veda la retta dell'asilo nido di cui al doc. 10 del ricorrente, comprensiva di iscrizione e vitto, pari ad € 773,00 nel mese di marzo 2020); di contro va tuttavia rilevato che il ricorrente ha documentato redditi complessivi che sono cresciuti rispetto a quelli considerati nella fase presidenziale, atteso che, mentre negli anni d'imposta 2015-2016-2017, il reddito complessivo era pari, rispettivamente, ad € 167.784,00 ad € 147.321,00 e ad € 175.175,00, negli ultimi due periodi d'imposta documentati (2018 e 2019), il suo reddito complessivo è stato pari ad € 205.128,00 (anno 2018) e ad € 190.134,00 (anno 2019). Il ricorrente non deve inoltre sostenere spese locative per la propria sistemazione abitativa, atteso che la compagna convivente, la quale svolge attività lavorativa come dipendente, paga per intero la retta del mutuo gravante sull'abitazione in cui vive la coppia, come documentato dall'attore con il doc. 11. Non vi è inoltre prova che il ricorrente debba pagare un mutuo acceso per il completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di "S R" in

(omissis), (Reggio Emilia), essendo documentate in atti solo delle ipotesi di simulazione del mutuo medesimo.

Nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile, occorre dunque tener conto delle condizioni economiche dei coniugi così come sopra descritte e della durata del matrimonio.

E' bene sul punto evidenziare che, ai fini della valutazione della durata del matrimonio (celebrato il (omissis).(omissis).2002), sia necessario far riferimento non alla data della separazione (luglio 2015), ma alla data della cessazione degli effetti civili del matrimonio, che nel caso di specie è stata pronunciata con sentenza parziale depositata in data 11.10.2019 e passata in giudicato il 16.11.2019. Il matrimonio, quindi, nel caso di specie, ha avuto una durata di circa 17 anni. Invero, come precisato da Cass. Sez. 1[^], n. 21805 del 2006, la giurisprudenza di legittimità "*...con indirizzo ormai più che consolidato (tra le altre, Cass. n. 159/1998), ha statuito che ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale, non rilevando il solo periodo della convivenza effettiva fra i coniugi.*".

Tenuto conto dunque non solo dei suesposti parametri (le attuali condizioni dei coniugi e la durata del matrimonio), ma anche della diversità della natura e dei presupposti dell'assegno divorzile rispetto a quelli dell'assegno di mantenimento (quest'ultimo finalizzato a garantire al coniuge la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio), e della funzione esclusivamente assistenziale ricoperta nel caso concreto dall'assegno divorzile, il Collegio stima congruo determinare l'assegno divorzile in favore della resistente nella misura di € 1.500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.»

L'appellante ha dedotto:

- che, pur condividendosi la conclusione del giudice di prime cure circa l'impossibilità di richiamare nella fattispecie la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, il dato rilevante è che la cessazione del rapporto di lavoro da parte della XX (impiegata come commessa in un negozio di abbigliamento) non conseguì ad alcun progetto condiviso con il coniuge, ma dipese da una libera scelta dalla stessa operata in totale autonomia;
- che la signora XX aveva, infatti, deciso di abbandonare il lavoro a seguito del lutto per la prematura ed improvvisa morte del fratello in un incidente stradale;
- che il Tribunale ha riconosciuto a XX il diritto all'assegno divorzile in relazione alla sua funzione assistenziale omettendo, tuttavia, di valutare che XX è una donna di età non avanzata, essendo nata nel 1971, in buona salute ed in possesso di un diploma ad indirizzo socio-pedagogico conseguito in costanza di matrimonio grazie alle insistenze ed al finanziamento da parte del marito;
- che, perciò, XX ha oggettivamente piena possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro e che la ricerca di un lavoro da parte della stessa non è mai stata né reale, né continuativa;
- essere pacifico che alla XX il coniuge aveva offerto la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro tramite la società di collocamento "A", ma che ella ha rifiutato tale possibilità adducendo

che la sede di riferimento sarebbe stata scomoda in quanto sita a (omissis), (Modena), laddove al contrario la società in questione ha sede anche a (omissis), (Reggio Emilia) (comparsa di costituzione Pag. 6)

- che lo stato di disoccupazione è dovuto, quindi, ad un'inerzia colpevole e non ad una situazione di oggettiva impossibilità o estrema difficoltà nel reperimento di un'occupazione;
- che in virtù del principio di auto responsabilità XX non ha diritto ad un assegno divorzile in quanto esso comporterebbe una sostanziale rendita di posizione non voluta dal legislatore;
- che la misura dell'assegno stabilita dal Tribunale pare eccessiva e poco distante dalla misura dell'assegno di mantenimento negoziato dalle parti in occasione della separazione, finalizzato ad obiettivi ben più ampi della mera componente assistenziale.

XX si è difesa affermando che il significativo squilibrio economico esistente tra gli ex coniugi è consequenziale alle scelte che gli stessi hanno adottato, di comune accordo, in costanza di convivenza matrimoniale, e che detto squilibrio si palesa ormai incolmabile e irreversibile.

Seppure la motivazione del primo giudice sia parzialmente carente e vada, perciò, integrata, l'appello è infondato.

Il primo giudice ha riconosciuto a XX un assegno divorzile con funzione meramente assistenziale ritenendo che l'assenza di XX dal mondo del lavoro durata, quantomeno, da metà dell'anno 2007 sino all'anno della separazione (2015), sia dipesa da una scelta condivisa dai coniugi e che debba, comunque, aversi riguardo, in base ai principi dettati da Cass. Sez. 1[^], n. 21805 del 2006, all'età raggiunta da XX all'epoca del divorzio ed alla situazione del mercato del lavoro a tale epoca.

Quest'ultimo punto non è stato fatto oggetto di uno specifico motivo d'appello ancorché nell'ambito delle proprie censure l'appellante deduca che XX ha lasciato il lavoro per una scelta personale e non ha seriamente e continuativamente cercato un lavoro durante il periodo della separazione.

Le citate censure sono, però, del tutto carenti di argomenti rispetto al c.d. progetto "S R" ed all'impatto di esso sulla vita di XX, sia durante la convivenza matrimoniale, che nel periodo della separazione.

Le ragioni che hanno condotto XX ad abbandonare il lavoro di commessa, così come quelle che hanno fatto naufragare il c.d. progetto "S R" (non chiare secondo il primo giudice e non chiarite neppure in questa sede di appello), sono del tutto irrilevanti posto che il Tribunale, con affermazione non scalfita dai motivi d'appello, ha comunque ritenuto che YY abbia appoggiato la scelta di XX di intraprendere un progetto sociale, ideato da entrambi ed al quale si sarebbe dedicata la moglie, in un complesso immobiliare da ristrutturare al fine di creare una struttura con cavalli che aiutasse persone affette da disabilità.

Da ciò il primo giudice ha correttamente presunto, in mancanza di prove contrarie, che la lunga lontananza di XX dal mercato del lavoro durante il matrimonio sia dipesa da una scelta condivisa dai coniugi.

La motivazione esposta dal Tribunale va, però, integrata con l'affermazione che tale scelta condivisa ha condizionato la condotta di XX sia durante la convivenza matrimoniale sia nel periodo della separazione.

Nel giudizio di primo grado XX ha affermato che anche durante gli anni della separazione ella ha continuato a dedicarsi al progetto didattico intrapreso, occupandosi personalmente dei cavalli, chiedendo più volte al marito di poterli custodire presso gli immobili in questione (concessi in comodato gratuito alla società semplice costituita dai coniugi).

Nel ricorso per divorzio lo stesso YY ha affermato che contestualmente alla separazione i coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata atta a regolamentare le questioni patrimoniali tra loro in essere; che egli si era anche impegnato a provvedere al mantenimento integrale degli animali, due cavalli e un asino, per un periodo di tre anni e che la XX avrebbe, tra l'altro, dovuto occuparsi della gestione della ristrutturazione del complesso immobiliare "S ... R ... " sito in (omissis), (Reggio Emilia), luogo in cui doveva realizzarsi la fattoria didattica (cfr. ricorso introduttivo).

Nella scrittura privata a latere della separazione, nuovamente prodotta all'udienza del 13-1-2023, si legge, infatti, che il sig. YY provvederà a sostenere integralmente le spese dei due cavalli (uno intestato allo stesso e uno alla XX) e dell'asino per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo (luglio 2015-luglio 2018) e che la signora XX, dal canto suo, si impegna ad accudirli; che entro il 26-8-2016 gli animali dovranno essere collocati in altro luogo rispetto a quello in cui sono attualmente custoditi, stante la scadenza del contratto in essere e le parti si impegnano a scegliere di comune accordo una struttura idonea in cui trasferirli il cui costo sarà concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze di tutti, entro il luglio 2016; che una volta terminati i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare (all'incirca due anni) il dottor YY si impegna entro un anno a porre in vendita la struttura provvedendosi a calcolare il maggior valore tra la migliore offerta e il costo di acquisto considerando le spese ed oneri sostenuti dal solo YY e dovendo le parti successivamente concordare come risolvere definitivamente la compensazione tra il 50% del valore dell'appartamento di (omissis), (Reggio Emilia), (ex casa coniugale) spettante allo YY (l'altro 50% sarà di diritto trasferito alla signora XX a prescindere dall'attuale intestazione formale dell'immobile) ed il 50% del maggior valore dell'immobile di "S ... R", che viene di diritto acquisito da entrambe le parti, indipendentemente dalla formale intestazione del compendio stesso; che le parti si obbligano a costituire una società semplice i cui costi di gestione e mantenimento saranno sostenuti dallo YY e che rimarrà attiva il tempo necessario alla realizzazione del progetto "S ... R", ossia per la durata prorogata del contratto di comodato (cfr. doc. 4).

Nella memoria depositata ex art. 183 n. 2 cpc nel giudizio di primo grado le circostanze che YY chiedeva e chiede ancora di dimostrare sono: che YY aveva dichiarato che voleva completare il progetto sociale "S R" sito in (omissis), (Reggio Emilia), anche dopo la separazione dalla moglie (cap. 9); che quest'ultima avrebbe dovuto occuparsi della gestione ed organizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso ma che, di fatto, ha creato diversi problemi con i tecnici (capp. 10 e 11).

XX ha, del resto, prodotto (come documento n. 2a11) ampia corrispondenza da essa inviata sia allo YY sia ai tecnici impegnati nella ristrutturazione dell'immobile "S R" di (omissis), (Reggio Emilia).

Può, quindi, considerarsi non contestato tra le parti che nel periodo della separazione la società semplice costituita tra XX e YY per la realizzazione del progetto "S R" ha continuato ad impegnare XX.

La decisione del Tribunale di prendere a riferimento temporale delle possibilità occupazionali di XX la data del divorzio, oltre a non essere stata fatta oggetto di impugnazione, è, nella fattispecie, oltremodo corretta in quanto la scelta "condivisa" dai coniugi in costanza di convivenza di impegnare XX nella realizzazione del progetto "S R" ha caratterizzato anche il periodo della separazione.

Peraltro, a prescindere dalla realizzazione del progetto didattico, la scrittura privata sottoscritta dalle parti a latere della separazione stabilisce che il plusvalore ottenuto dalla vendita del complesso immobiliare all'esito della ristrutturazione avrebbe dovuto essere valutato, tenuto conto delle spese e degli oneri sostenuti dal solo YY, anche per definire il quantum di spettanza a XX a titolo di 50% dell'appartamento di (omissis), (Reggio Emilia), (ex casa coniugale), spettanza riconosciuta nella scrittura a prescindere dall'intestazione formale dell'immobile.

Vi era, quindi, un interesse economico di entrambe le parti a proseguire nella ristrutturazione del complesso immobiliare "S R" anche a prescindere dalla realizzazione della fattoria didattica.

I motivi d'appello sono, quindi, complessivamente inidonei ad inficiare il fondamento logico giuridico della decisione che è l'assai rilevante divario reddituale e patrimoniale esistente tra gli ex coniugi a svantaggio di XX, come evidenziato dal primo giudice con ricostruzione non colpita dai motivi d'appello, e dalla valutazione secondo cui è difficilmente ipotizzabile che XX, la quale dopo la separazione ha svolto solo lavori saltuari reperiti tramite agenzie di lavoro interinale e pagati con i voucher, abbia all'età di 50 anni e tenuto conto dell'attuale conformazione del mercato del lavoro, concrete possibilità di svolgere con continuità lavori maggiormente remunerativi e duraturi.

Il giudizio di non autosufficienza economica di XX per ragioni oggettive, cioè per essere remote le sue possibilità di trovare un'occupazione continuativa che le garantisca un reddito adeguato è, quindi, condivisibile e, avuto riguardo anche alla circostanza che è decorso il triennio previsto dall'accordo di separazione per la concessione in godimento della casa ex coniugale, congruo risulta anche il quantum dell'assegno riconosciuto dal primo giudice a XX in funzione assistenziale.

Al rigetto dell'appello consegue, ex art. 91 cpc, la condanna di YY a rifondere XX delle spese relative al presente giudizio, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, posto che l'attività difensiva è stata ultimata dopo l'entrata in vigore di tale decreto (23 ottobre 2022), ed esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.

P.Q.M.

LA CORTE

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna YY a rifondere XX delle spese sostenute per il presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre ad accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13-1-2023

Il Presidente est.

Paola Montanari